



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

ALLEGATO 3.1

APPALTO G.T.T. N. 87/2020

LOTTO 7 - CA.NOVA - CAPITOLATO 3

**SEZIONE DANNI AUTOBUS: Incendio – Atti Vandalici – Calamità
Naturali –Cristalli – Furto
(dove richiesti)**

GIUGNO 2020



Strada Carpice n. 10- 10024 Moncalieri (TO) * Tel. 011/6467035 e Fax 011/646392
C.F. e P.IVA 04915230017 * n. REA 669953 n. R.I. Torino 4919/85 * Capitale sociale 200.000,00
info@canovaspa.it – canovaspa@pcert.it



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del DLGS 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

**Polizza di Assicurazione Sezione Danni:
Incendio Autobus – Atti Vandalici – Calamità Naturali –Cristalli – Furto
(dove richiesti)
CA.NOVA SpA**

CHI ASSICURIAMO

CA.NOVA SpA C.F. 04915230017
STRADA CARPICE N. 10 – 10024 MONCALIERI - TO

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/07/2020 ALLE ORE 24 DEL 31/07/2021
DURATA ANNI 1
DISDETTA NO OBBLIGO
RATEAZIONE SEMESTRALE
SCADENZA RATE IL 31/07 – 31/01

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO
ACCESSORI
IMPONIBILE
IMPOSTE
TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

ATTIVITA' ED OGGETTO SOCIALE DELL'ASSICURATO

La società è Impresa collegata a GTT S.p.A., ente aggiudicatore a sua volta in controllo pubblico operante nei settori speciali ai sensi del Codice dei contratti pubblici e che detiene la maggioranza del capitale sociale, e per tale ente aggiudicatore la società svolge almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato totale.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e nello specifico:

- A) L'erogazione di servizi urbani, suburbani ed extraurbani di trasporto passeggeri;
- B) Il noleggio da rimessa di autovetture con conducente;
- C) Il noleggio da rimessa con autobus con conducente;
- D) Il noleggio di autovetture e furgoni senza conducente;
- E) I servizi con autovetture ed autobus a chiamata (c.d. "Telebus");
- F) La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- G) L'autotrasporto di merci conto terzi;
- H) La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;
- I) La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- L) La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- M) Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- N) L'esercizio di officina di riparazione automezzi;
- O) La concessione in uso di diritto di know how relativamente alle attività di cui sopra.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di legge, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo, nei limiti di legge con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico ed in via non prevalente. La società, nei limiti di legge, può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate anche mediante il rilascio di avalli, garanzie finanziarie e fidejussioni nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, nonché compiere qualsiasi operazione che abbia relazione con l'oggetto sociale, purché si tratti di attività non preclusa e per l'esercizio della quale la società presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

LIMITI D'INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 7.213.000

La Società assicurativa non è tenuta all'indennizzo di somme superiori per sinistro e per anno assicurativi ai seguenti limiti:

100% delle somme assicurate per qualsiasi evento ridotto a:

- a) 80% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:
 - 1) Eventi atmosferici
 - 2) Atti vandalici
- b) 70% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:
 - 1) Neve
 - 2) Inondazioni, alluvioni, allagamenti
 - 3) Terremoto
- c) €. 1.500.000,00.= per la garanzia ricorso terzi
- d) €. 200.000,00.= per la garanzia grandine rischio statico all'aperto ed in itinere per automezzo di € 5.000,00.=

Franchigie e scoperti: Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:

- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento itinere;
- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico;
- Nessuno scoperto in caso di grandine, ma con un minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico ed in itinere.

Garanzia Cristalli: la garanzia cristalli è prestata con un massimale di € 1.000,00.= per sinistro, ma sono esclusi tutti gli autobus di categoria urbana e suburbana.

La compagnia assicurativa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione del cristallo comprese le spese per la messa in opera o la eventuale riparazione entro il limite sopra indicato.

Eventuali obblighi di riparazioni c/o centri di assistenza o Carrozzerie convenzionate con la compagnia dovranno tassativamente essere indicati.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro, dove e se eventualmente prevista. e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.

Polizza

Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Assicurato

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società/assicuratori

La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Conducente

La persona alla guida del veicolo.

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Legge

Il D.Lgs. 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno

Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Danno totale



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno parziale

Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori al 75% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Circolazione

Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.

Indennizzo/risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo/risarcimento

Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Degrado d'uso

Rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Usura

Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

Valore a nuovo

Prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

Valore assicurato

Valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale

Valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax Giallo.

Franchigia

Importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'assicurato.

Scoperto

Percentuale del danno a carico esclusivo dell'assicurato.

Accessori

Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

Optional

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Tariffa

La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Tariffa fissa

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del bonus/malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

Bonus/malus

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n. 4/2006 s.m.i. e relativi allegati.

Classe di merito di conversione universale

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4/2006 ss.mm.ii.

Attestato di rischio

Documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

Documentazione assicurativa

Il certificato di assicurazione e la carta verde.

Periodo di assicurazione

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Periodo di osservazione

Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.

CID

Convenzione Indennizzo Diretto.

Impresa gestionaria

L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT.

Impresa debitrice

L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestonaria.

CTT

Convenzione Terzi Trasportati.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

ART.1. SEZIONE DANNI AUTOBUS E REGOLAZIONE DEL PREMIO.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in polizza, verrà emessa appendice di regolazione premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

ART.2. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

ART.3. DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., la Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

ART.4. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa s'impegna di concedere il frazionamento semestrale del premio annuo.

SEZIONE III NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART.6. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART.7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E NORMATIVE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti. Eventuali modifiche di legge e regolamenti IVASS attuativi del d.lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al Contraente.

ART.8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

ART.9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro 15 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

ART.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART.12. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino

ART.13. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART.14. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

ART.15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

SEZIONE IV CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.16. GARANZIE PREVISTE

La Compagnia aggiudicataria tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi descritti dalle garanzie sottoelencate, che siano indicate in polizza previa richiesta dell'Assicurato, con applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.

- **Furto totale o parziale**

Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.

- **Furto Totale**

Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle autorità competenti: in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.

- **Incendio**

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Il ricorso terzi da incendio si intende operante solo se espressamente richiamato in polizza.

- **Atti vandalici**

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari cioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio

- **Calamità Naturali**

Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine o altra calamità naturali
Terremoti o eruzioni vulcaniche.

- **Cristalli**

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite che deve essere indicato in polizza con l'applicazione di eventuale franchigia.

Eventuali obblighi per cui l'Assicurato debba avvalersi per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza o di carrozzerie convenzionate con la compagnia dovrà essere tassativamente indicato in polizza.

Sono esclusi dalla polizza "rottura cristalli" tutti gli autobus immatricolati con categoria Urbana o Suburbana.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

ART.17. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico.
- b) Fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.
- c) Partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi.
- d) Rigature, screpolature e danni simili ai cristalli del veicolo che non ne implicano la rottura totale.
- e) Dolo dell'Assicurato.

ART.18. FORME DI ASSICURAZIONE

Forma di assicurazione – Valore totale

L'assicurazione viene prestata a valore totale, forma di assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

Questa forma di assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto, sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.

ART.19. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per forma di assicurazione a valore totale

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento (vedi definizione di "degrado d'uso"), che dette parti avevano al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore residuo dopo il sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

ART.20. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali.

ART.21. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

ART.22. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART.23. DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

ART.24. PERDITE PECUNIARIE

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà – sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – *fino ad un massimo di 250 euro per evento* – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un massimo di 250 euro – le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 5.000 euro per evento – le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.

6. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 500 euro per evento – le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

7. Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 1.000 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

8. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 750 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

SEZIONE V PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

ART.25. RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose, animali) a seguito di incendio ,esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria , con il limite di euro: 1.500.000 per sinistro . La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni –totali o parziali – dell'utilizzo dei beni , nonché di attività industriali , commerciali, agricole o di servizi.

ART.26. ALTRE PRESTAZIONI

a) Incendio da eventi socio-politici

la copertura è sempre estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistri l'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.

b) Caduta “corpi orbitanti”

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei valori assicurati per la garanzia Incendio, il cui massimo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

c) Terrorismo

la copertura è sempre estesa ai danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in conseguenza di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

d) Terremoto

la copertura è sempre estesa ai danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

e) Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti

In deroga alle disposizioni dell'art. ESCLUSIONI DELLA SEZIONE IX, la copertura è estesa ai danni dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

SEZIONE VI CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata e si intende determinato come segue :

Garanzia	N° Mezzi Assicurati	Valore mezzi Assicurati	Tasso <input type="checkbox"/>	Premio (Euro)
Incendio	127	€. 7.213.000		
Atti Vandalici	127	€. 7.213.000		
Calamità Naturali	127	€. 7.213.000		
Cristalli	37	€. 2.434.000		
Furto	6	€. 755.000		
TOTALE				

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Impresa

Il Contraente



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO

Servizio di assicurazione per sezione danni autobus – incendio – atti vandalici – calamità naturali – cristalli – furto (dove richiesti)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Polizza a libro matricola

Art. 3 – Durata del contratto

Norme generali di Assicurazione

Art. 8 – Interpretazione del contratto

Art. 12 – Foro competente

Condizioni che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 22 – Adeguamento del valore assicurato

Art. 23 – Diritto di rivalsa

Prestazioni aggiuntive e speciali di assicurazione

Art. 25 – Ricorso Terzi

Art. 26 – Altre prestazioni

Sezione VI

Conteggio del premio

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
